

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1386 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 2015****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione annuale di controllo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 10, e l'articolo 34, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato del Fondo di aiuti europei agli indigenti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 <sup>(2)</sup> della Commissione stabilisce le disposizioni necessarie per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione. Al fine di garantire l'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (il «FEAD»), è necessario stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014. Per agevolare una visione completa e l'accesso a tali disposizioni, è opportuno che esse siano riunite in un unico atto di esecuzione.
- (2) Al fine di armonizzare gli standard per la redazione e la presentazione della dichiarazione di affidabilità di gestione, di cui è responsabile l'autorità di gestione in conformità all'articolo 32, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 223/2014, è necessario stabilire condizioni uniformi per il suo contenuto sotto forma di modello standard.
- (3) Al fine di armonizzare gli standard di redazione e presentazione della strategia di audit, del parere di audit e della relazione annuale di controllo di cui è responsabile l'autorità di audit in conformità all'articolo 34, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 223/2014, dovrebbe essere reso disponibile un modello che stabilisca condizioni uniformi per la struttura delle informazioni da utilizzare per la loro redazione, specificandone la natura e la qualità.
- (4) Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modello per la dichiarazione di affidabilità di gestione**

La dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 223/2014 è presentata per ciascun programma operativo in conformità al modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2***Modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione annuale di controllo**

1. La strategia di audit di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 è redatta conformemente al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 72 del 12.3.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione (GUL 60 del 4.3.2015, pag. 1):

